



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 863

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Nuova disciplina rivolta alle persone fisiche inerente l'incentivazione alla rottamazione e sostituzione di autoveicoli inquinanti a fronte dell'acquisto di autoveicoli elettrici, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera f) della Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge sull'energia), in cumulo alle misure nazionali.

Il giorno **28 Maggio 2021** ad ore **10:45** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 14 della Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia) stabilisce che in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal piano energetico-ambientale provinciale la Provincia sostiene e incentiva gli investimenti pubblici e privati diretti ad un uso razionale dell'energia, all'efficienza energetica e all'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

In particolare il comma 2 del predetto articolo 14 prevede che per tali finalità "la Provincia può concedere contributi a soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma di partenariato pubblico privato, fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per interventi diretti a:

f) l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e la modifica dell'alimentazione dei veicoli con l'uso di carburanti meno inquinanti; tra i predetti veicoli possono essere comprese anche le auto elettriche, auto ibride elettriche, quelle a idrogeno o a idrometano".

La sopracitata disciplina prevede, ai fini attuativi, che mediante deliberazioni della Giunta provinciale siano definite le tipologie di interventi ammessi a contributo, le misure dell'incentivazione, le modalità e i vincoli per l'accesso ai contributi, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

In tale ambito, il 22 settembre 2017 è stato approvato il Piano Provinciale per la Mobilità Elettrica 2017-2025 i cui obiettivi specifici sono:

- (i) agevolare la realizzazione delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici;
- (ii) incentivare economicamente l'acquisto di veicoli elettrici per la mobilità;
- (iii) incrementare il servizio di bike sharing pubblico con biciclette a pedalata assistita;
- (iv) incentivare l'acquisto di mezzi elettrici per la consegna delle merci in ambito urbano;
- e (v) stabilire strumenti regolatori e disposizioni tecnico-normative specifiche.

Successivamente la Giunta provinciale con propria delibera n. 482 del 23 marzo 2018, ha stabilito di avviare il percorso per la stesura del nuovo Piano energetico ambientale provinciale (PEAP) 2021-2030. Il 5 marzo 2021 con deliberazione n. 339 la Giunta provinciale ha preliminarmente adottato il PEAP 2021-2030.

Detto Piano, in attesa dell'adeguamento di quanto sotteso al pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" (<https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans>), intende accogliere, come stabilito da atto di approvazione del Bilancio Energetico provinciale 2014-2016 n. 1991/2020, un obiettivo più sfidante di quello ad oggi vigente, valutando azioni che permettano una riduzione di almeno il 55% delle emissioni al 2030 rispetto al 1990. In linea con i questi nuovi obiettivi complessivi europei di riduzione delle emissioni, il PEAP 2021-2030 aggiorna anche gli obiettivi specifici previsti dal Piano Mobilità Elettrica, approvato nel 2017, con il traguardo del 2030.

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" ha confermato il pacchetto di agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici e a basse emissioni introducendo ulteriori misure per i soggetti in fascia di reddito ISEE inferiore ai 30.000 Euro e stanziando risorse per l'acquisto di nuovi veicoli commerciali. E' stata altresì confermata dallo Stato la cumulabilità dei contributi nazionali con quelli regionali/provinciali dando un ulteriore forte impulso alla messa in circolazione di veicoli a zero e basse emissioni soprattutto laddove gli Enti locali hanno stanziato risorse

integrative.

Alla luce di quanto sopra espresso, considerate le cospicue misure incentivanti previste per il 2021 a livello statale e la conseguente volontà di massimizzare l'efficacia ambientale delle risorse in capo alla Provincia, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 285 del 26 febbraio scorso sono cessati gli effetti prodotti dai provvedimenti attuativi delle misure agevolative sulla mobilità elettrica e sono state delineate anche le nuove misure riferite alle possibili agevolazioni da applicare dopo l'entrata in vigore della medesima deliberazione.

Col fine di sollecitare maggiormente il rinnovo del parco veicoli circolante in Trentino e quindi migliorare la sua performance in termini di emissioni climalteranti, nonché emissioni inquinanti, con il presente provvedimento si procede quindi all'attuazione della prima linea di agevolazioni enunciata e rivolta ai privati cittadini, proponendo l'approvazione delle disposizioni applicative di cui all'allegato A. Esse disciplinano le agevolazioni per l'acquisto, effettuato dopo la data di pubblicazione della delibera n. 285/2021, di un autoveicolo elettrico da parte di persone fisiche residenti in provincia di Trento, proprietari di un autoveicolo da almeno un anno antecedente la data di presentazione della domanda di contributo, a fronte della sua rottamazione o, alternativamente, sua sostituzione, come di seguito specificato.

Al fine di considerare una più ampia platea di beneficiari e meglio indirizzare le risorse pubbliche, ed in coerenza con quanto previsto dall'analoga misura nazionale, si è ritenuto più opportuno inserire un valore imponibile complessivo massimo di acquisto di un autoveicolo elettrico (BEV) di 50.000 euro (IVA esclusa), in luogo di ulteriori requisiti soggettivi del richiedente.

In particolare, si prevede la concessione ed erogazione di un contributo pari a:

1. *euro 3.000,00 per la rottamazione di un autoveicolo categoria M1 appartenente alla classe EURO 0, 1, 2, 3, 4 e 5, ed il contestuale acquisto di un autoveicolo elettrico (BEV) appartenente alla categoria M1.*
2. *euro 2.000,00 per la sostituzione di un autoveicolo categoria M1 alimentato a Benzina e appartenente alla classe EURO 4 e 5 o alimentato a Gasolio e appartenente alla classe 5, ed il contestuale acquisto di un autoveicolo elettrico (BEV) appartenente alla categoria M1.*

Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione Europea. Nello specifico, la quantificazione dell'incentivo provinciale è stato orientato a supportare la riduzione delle differenze di costo tra autoveicoli ad alimentazioni tradizionali ed autoveicoli elettrici, ad integrazione di quanto concesso dallo Stato, anche in considerazione della modulazione del contributo nei casi di rottamazione e sostituzione.

Con il presente provvedimento si propone l'acquisizione delle domande di contributo tramite piattaforma informatica, previa sua attivazione. Si prevede inoltre di effettuare un controllo esclusivamente a campione rispetto alle dichiarazioni contenute nelle domande al fine di ottimizzare le procedure ed i tempi di concessione, in accordo con quanto previsto nella legge provinciale n. 2/2020 art. 14.

Per gli interventi di cui alle disposizioni della presente deliberazione, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE).

Sono stati acquisiti i pareri dei servizi di staff ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016, nonché le modifiche concordate per via breve.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- visto l'articolo 39 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- vista la legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 17;
- viste le ulteriori norme e gli atti richiamati in premessa;
- vista la deliberazione n. 6 del 2016;
- visti i pareri delle strutture di staff di cui alla deliberazione n. 6 del 2016;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare i criteri attuativi (Allegato A- Disposizioni Applicative), di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f) della Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia) concernenti l'incentivazione delle persone fisiche, per la rottamazione e sostituzione di veicoli inquinanti, a fronte del contestuale acquisto di nuovi veicoli elettrici, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che i criteri attuativi, di cui al punto 1, si applicano agli acquisti realizzati dopo la data di approvazione della delibera n. 285/2021, con esclusione di quelli assoggettati al regime transitorio di cui al punto 5. della medesima;
3. di stabilire che la presente misura di agevolazione è cumulabile con altri incentivi emanati a livello nazionale, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea;
4. di dare atto che le domande vanno presentate all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) utilizzando la piattaforma informatica, previa attivazione da parte della provincia;
5. di stabilire che alla spesa derivante dalla presente deliberazione si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE);
6. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 12:43

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato A: disposizioni applicative

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper

*Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20*  
*“legge provinciale sull’energia”*  
*art. 14*

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE**

**INCENTIVAZIONE**

***per la rottamazione/sostituzione di autoveicoli  
inquinanti e il contestuale acquisto di autoveicoli  
elettrici***

**1. CAMPO DI APPLICAZIONE**

Le presenti disposizioni si riferiscono ad iniziative di cui all’articolo 14, lettera f) della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 e s.m. «legge provinciale sull’energia», indicata di seguito, nel testo, come “legge provinciale”.

**2. REQUISITI**

**2.1. SOGGETTO BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO**

1. Può beneficiare degli interventi di cui alle presenti disposizioni la persona fisica che soddisfa le seguenti condizioni:
  - a) essere proprietario, da almeno un anno antecedente la data di presentazione della domanda di contributo, di un autoveicolo da rottamare o sostituire, rientrante nelle categorie ambientali definite al successivo punto 2.2, comma 2.
  - b) essere residente in Provincia di Trento, alla data di presentazione della domanda di contributo;
  - c) qualora titolare di partita Iva, può beneficiare dell’agevolazione solo nel caso di acquisto effettuato a titolo privato e comunque al di fuori dell’esercizio di attività professionali, con relativi documenti di spesa che riportano esclusivamente il codice fiscale del soggetto.

2. L'autoveicolo oggetto di agevolazione può essere anche cointestato purché tutti i soggetti cointestatari siano residenti in Provincia di Trento alla data di presentazione della domanda di contributo e l'autoveicolo oggetto di rottamazione o sostituzione sia almeno cointestato al soggetto beneficiario.
3. Nel caso di rottamazione, la medesima può essere riferita ad un autoveicolo di proprietà anche di uno dei familiari conviventi da almeno 12 mesi decorrenti dalla data di rottamazione. Tale condizione è attestata dal riconoscimento dell'ecobonus statale nel documento contabile di acquisto.

## **2.2 INIZIATIVE AMMISSIBILI**

1. L'agevolazione è riconosciuta al soggetto beneficiario indicato al precedente punto 2.1, che acquista un autoveicolo elettrico (BEV Battery Electric Vehicle) appartenente alla categoria M1 (come previsto dall'art. 47 del Codice della Strada).
2. Le agevolazioni sono condizionate alla sussistenza di una delle seguenti iniziative:
  - a) rottamazione di autoveicoli categoria M1:
    - con alimentazione a Benzina - Cat. Ambientale Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;
    - con alimentazione a Gasolio - Cat. Ambientale Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;
  - oppure
  - b) sostituzione di autoveicoli categoria M1:
    - con alimentazione a Benzina – Cat. Ambientale Euro 4 e 5;
    - con alimentazione a Gasolio – Cat. Ambientale Euro 5.
3. E' ammesso l'acquisto di un autoveicolo definito al precedente comma 1., purché di "prima immatricolazione", ed il cui valore imponibile complessivo non superi 50.000 euro (IVA esclusa).
4. Non è ammesso ad agevolazione l'autoveicolo di cui il beneficiario abbia la disponibilità conseguentemente alla sottoscrizione di contratti di leasing e/o noleggio. Non costituiscono operazioni di noleggio gli acquisti di autoveicoli realizzati tramite finanziamenti erogati da finanziarie ed istituti di credito convenzionati con le case automobilistiche, che prevedono alla scadenza la possibilità di pagamento integrale dell'automezzo, con saldo, oppure restituzione con o senza acquisto di un nuovo autoveicolo.

## **2.3. DOCUMENTAZIONE**

Il soggetto richiedente il contributo deve possedere, conservare e mettere a disposizione, come previsto dal punto 7.1., i seguenti documenti:

1. certificato di rottamazione o di demolizione digitale dell'autoveicolo rottamato;
2. documento unico di circolazione e di proprietà dell'autoveicolo sostituito o documentazione attestante l'avvenuto trasferimento di proprietà;
3. documenti contabili (fattura/e quietanzata/e) che attestino l'acquisto di un autoveicolo elettrico e che siano intestati o cointestati al soggetto beneficiario del contributo;
4. documento unico di circolazione e di proprietà dell'autoveicolo nuovo, intestato o cointestato al richiedente, o documentazione equivalente;

5. dichiarazione di assenso alla presentazione della domanda di contributo, sottoscritto da altro intestatario, nel caso di autoveicolo cointestato;

### 3. MISURA CONTRIBUTIVA

I contributi sono determinati nelle seguenti misure:

1. **euro 2.000,00 per l'acquisto** di un autoveicolo categoria M1, come definito al precedente punto 2.2, comma 1, purché sussista sostituzione di un autoveicolo rientrante nelle tipologie definite al punto 2.2, comma 2, lett.b);
2. **euro 3.000,00 per l'acquisto** di un autoveicolo categoria M1, come definito al punto 2.2, comma 1, purché sussista rottamazione di un autoveicolo rientrante nelle tipologie definite al punto 2.2, comma 2, lett.a).

### 4. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il soggetto beneficiario di cui al punto 2.1, può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sul medesimo autoveicolo, entro 90 giorni dalla data di immatricolazione dello stesso, nonché ad avvenuta rottamazione o sostituzione, secondo il successivo punto 2. Per coloro che hanno immatricolato l'autoveicolo in data antecedente a quella di attivazione della piattaforma informatica, il termine decorre dalla data di attivazione stessa.
2. La rottamazione ovvero la sostituzione deve intervenire entro 60 giorni antecedenti o conseguenti la data di immatricolazione del nuovo autoveicolo. Il termine decorre rispettivamente dalla data presente sul certificato di rottamazione (o di demolizione digitale) ovvero sul documento unico di circolazione e proprietà (o documentazione equivalente).
3. Nel caso di autoveicolo cointestato, l'istanza di contributo deve essere presentata unicamente da uno dei soggetti cointestatari del documento unico di circolazione (o documento equivalente) dell'autoveicolo, corredata da dichiarazione di assenso alla presentazione sottoscritta da parte degli altri cointestatari.
4. A pena di esclusione, la domanda di contributo deve essere presentata dal beneficiario mediante piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia.
5. Quale data di presentazione fa fede il giorno in cui la domanda viene registrata nel sistema. La domanda si considera presentata regolarmente, se il richiedente riceve dal sistema la relativa conferma.
6. La domanda di contributo - secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale - da presentarsi attraverso apposita Piattaforma informatica - è corredata da una dichiarazione del soggetto beneficiario, ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, attesti la sussistenza dei requisiti per accedere ai presenti criteri.



## **5. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

1. L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti criteri. I contributi sono concessi ed erogati in unica soluzione da parte della struttura provinciale competente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, fatto salvo gli adempimenti istruttori collegati alle attività di controllo al successivo punto 7, e a seguito dello svolgimento degli adempimenti necessari.
2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi nei limiti delle risorse disponibili. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie possono essere considerate, in ordine cronologico e senza necessità di ulteriore richiesta, solo fino al termine dell'esercizio successivo a quello del provvedimento di non accoglimento. Le domande non finanziabili per esaurimento delle risorse si concludono con un provvedimento di non accoglimento.
3. Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo per la concessione ed erogazione del contributo potranno essere effettuate in via telematica, anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica, ovvero tramite altre modalità di comunicazione previste dalla normativa.

## **6. OBBLIGHI**

1. Il soggetto richiedente il contributo - in sede di domanda - dichiara l'accettazione di ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di presentazione della domanda.
2. La concessione dei contributi comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla propria destinazione l'autoveicolo per il quale è stato concesso il contributo, per almeno 3 anni dalla data di prima immatricolazione.

## **7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

1. La struttura provinciale competente, in fase di istruttoria, procede, su un campione predefinito sulla base di un numero previsto di domande, alla richiesta di presentazione dei documenti attestanti i requisiti per accedere alla presente misura di agevolazione.
2. La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione del contributo, procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al punto 6. In tale sede, qualora non già effettuato ai sensi del precedente comma 1., potrà essere verificata la sussistenza dei requisiti dichiarati e delle autocertificazioni rese in sede di presentazione della domanda.

## **8. DECADENZA DAL CONTRIBUTO**

1. I contributi di cui ai presenti criteri sono dichiarati decaduti da parte della struttura provinciale competente a seguito di:

- a) mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6. salvo i casi di decesso e/o invalidità che comportino l'impossibilità di utilizzare l'autoveicolo da parte del soggetto beneficiario ovvero la rottamazione dell'autoveicolo per effetto di incidente;
- b) mancata accettazione dei controlli di cui al punto 7. o mancata consegna della documentazione nel termine fissato dalla struttura provinciale competente;
- c) assenza o carenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità ovvero documenti previsti al punto 2.

2. Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

## **9. DISCIPLINA DEL CUMULO**

Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea.